



Deliberazione di Giunta camerale

OGGETTO: art. 85 Decreto interministeriale 12.7.1982: modifica ai criteri per la concessione ai dipendenti di anticipazioni sull'indennità di anzianità

Nell'anno duemilaventicinque addì 16 aprile 2025 alle ore 15.05 presso la sala Giunta della sede legale di Treviso della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO - BELLUNO si è riunita la Giunta Camerale.

La riunione si svolge anche in videoconferenza, con le modalità previste all'art. 8 del Regolamento di Giunta stesso.

Sono presenti:	<p>il Presidente: Mario Pozza,</p> <p>la Vicepresidente: Nadia Zampol,</p> <p>Componenti di Giunta: Lionello Caregnato, Ivana Del Pizzol, Angelo Facchin, Carlo Miotto,</p> <p>Componente del Collegio dei Revisori dei conti: Giuseppe Rodighiero,</p>
Partecipano da remoto ai sensi dell'art. 8 del Regolamento della Giunta:	<p>Componenti di Giunta: Giovanni Cher, Pierluigi Sartorello,</p> <p>Componente del Collegio dei Revisori dei conti: Enrico Balossi (Presidente)</p>
Segretario:	<p>Romano Tiozzo "Pagio", Segretario Generale della Camera di commercio,</p>
Assente giustificato:	<p>Componente del Collegio dei Revisori dei conti: Simone Gasparetto</p>
Assistono in presenza:	<ul style="list-style-type: none"> - Francesco Rossato, Vice Segretario Generale Vicario dell'Ente, - Silvana Manica, Responsabile Settore Segreteria di Direzione,
Assiste da remoto:	<ul style="list-style-type: none"> - Loretta Guerrona, funzionaria camerale.

Su invito del Presidente, riferisce il Segretario Generale.



Deliberazione di Giunta camerale

Con deliberazione di Giunta n. 131 del 18.10.2019 erano stati approvati i criteri per l'erogazione delle anticipazioni sull'indennità di anzianità maturata dal lavoratore dipendente, successivamente modificati con provvedimento n. 8 del 30.1.2023.

Come noto l'art. 85 del Regolamento-tipo, approvato con decreto interministeriale 12 luglio 1982 e successive modificazioni (Decreto Ministeriale n. 245 del 20 aprile 1995 in GU Serie Generale n. 147 del 26.06.1995), recante disposizioni sul trattamento giuridico-economico del personale camerale, dispone che i dipendenti camerali assunti in ruolo a tempo indeterminato prima del 01.01.2001, hanno la possibilità di chiedere un'anticipazione sull'indennità di anzianità maturata alla data di presentazione della richiesta.

In particolare, l'art. 85 del Regolamento-tipo per il personale camerale citato, fissa i criteri per le richieste di anticipazione sull'indennità di anzianità in presenza dei seguenti presupposti:

- acquisto o costruzione di alloggio destinato ad uso di abitazione propria o dei propri figli;
- spese sanitarie sostenute a seguito di terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per sé, per il coniuge ovvero i figli conviventi;
- miglioramenti da apportare all'alloggio di proprietà in uso del dipendente o dei propri figli;

l'anticipazione è concessa in misura dell'80% sulla indennità di anzianità maturata alla data della richiesta.

Per quel che riguarda l'indennità di anzianità questa viene disposta dall'art. 77 del citato D.l. 12.07.1982 *“All'atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale, ..., compete, oltre ai rispettivi trattamenti di quiescenza, una indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere”*.

La concessione di anticipazioni sull'indennità di anzianità maturata è possibile solo per i dipendenti che erano già in ruolo camerale alla data del 1° gennaio 2001. Infatti, solo ai dipendenti assunti prima del 31.12.2000, alla cessazione dal servizio viene corrisposta l'indennità di anzianità maturata, mentre ai dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2001 viene liquidato il TFR accantonato, regolamentato dall'art. 2120 del Codice Civile.

Ad ulteriore supporto, la *“Dichiarazione congiunta n. 3”*, allegata al CCNL del comparto *“Regioni ed Autonomie Locali”* del 14.9.2000, così testualmente recita: *“Le parti, inoltre, convengono che, per i dipendenti delle C.C.I.A.A. in servizio alla data di entrata in vigore del DPCM 20.12.1999, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15.5.2000, restano confermate le disposizioni di cui al*



Deliberazione di Giunta camerale

D.l. 12.7.1982 e successive modificazioni e del D.l. 20.4.1995 n. 245, relativamente agli istituti dell'indennità di anzianità e dei fondi di previdenza, trattandosi di istituti attinenti ad aspetti previdenziali e, quindi, estranei alla disciplina del rapporto di lavoro”.

L'anticipazione concessa al dipendente è gravata da interesse semplice annuo con pagamento in rate mensili (comma 2 dell'art. 85 del D.l. 12.7.1982) durante il periodo di permanenza in servizio, dell'importo corrispondente all'interesse annualmente maturato, ed in un'unica soluzione, al momento della cessazione dal servizio, del capitale ottenuto in prestito. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per il dipendente di estinguere il debito principale in qualunque momento. All'atto della liquidazione finale del trattamento di previdenza, con l'impostazione attuale dei criteri di concessione dei prestiti, deve essere tenuto conto dell'importo delle anticipazioni concesse, nonché dell'ammontare dei relativi interessi semplici non estinti.

Va considerato anche che dal 2010, per contenere gli effetti negativi della crisi finanziaria, le date di pagamento del Trattamento di fine rapporto dei lavoratori pubblici (TFS o TFR che sia) hanno cominciato a essere riviste in senso restrittivo.

Il DL n. 78/2010, modificato dalla L n. 143/2013, ha introdotto la rateizzazione in tre tranches: sino a 50 mila euro lordi alla prima data di pagamento, l'eccedenza sino a 100 mila euro dopo 12 mesi, l'eventuale ulteriore eccedenza sopra i 100 mila euro dopo 24 mesi. La rateizzazione non trova applicazione nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per decesso o sopraggiunta inabilità/invalidità.

Alla rateizzazione ha fatto seguito, prima con DL n. 138/2011 (art. 1, comma 22, lettera a) e poi con L n. 147/2013 (art. 1, comma 484, lettera b), lo spostamento in avanti della data di primo pagamento rispetto alla cessazione del lavoro già fissata dal DL n. 79/1997:

- entro 15 giorni più 3 mesi in caso di cessazione dal lavoro per decesso o evento inabilitante/invalidante (15 giorni per la liquidazione e 3 mesi per la erogazione);
- entro 15 mesi (12 mesi per la liquidazione e 3 mesi per la erogazione) in caso di cessazione per maturazione dei requisiti ordinari di pensionamento per età o anzianità;
- entro 27 mesi (24 per la liquidazione e 3 per la erogazione) in tutti gli altri casi di cessazione, comprese le dimissioni volontarie.

Il combinato disposto delle norme fa sì che la liquidazione del TFR possa avvenire sino a 24 mesi dopo la cessazione del lavoro, e che per il completo pagamento del TFR possano poi essere necessari ulteriori 27 mesi, di cui 24 mesi per rendere possibile il pagamento della eventuale terza rata e 3 mesi per tempi tecnici di liquidazione.

A fronte di tempi così lunghi di pagamento, la rivalutazione del TFR resta ferma al momento della cessazione del lavoro, mentre gli interessi di mora scattano solo nel caso in cui il



Deliberazione di Giunta camerale

pagamento subisca ulteriori ritardi oltre quelli consentiti dalla legge. Inoltre, a causa dell'inflazione, viene eroso il potere d'acquisto dell'importo.

La normativa è rimasta inalterata sino a oggi, finendo innanzi alla Corte costituzionale per ipotesi di violazione degli artt. 34, 36 e 38 della Costituzione, in particolare con le Sentenze 159/2019 e 130/2023. Dalle differenze tra le due, nonché dalle analogie tra loro e rispetto ad altre recenti pronunce che hanno riguardato aspetti di finanza pubblica, si percepisce tutto lo sforzo della Corte per non arrivare a censurare *tout court* le misure adottate dal Legislatore.

La Sentenza 159/2019 riguarda l'accesso al TFR per cessazione dal lavoro in casi diversi da quelli di compimento dei requisiti ordinari di pensionamento. La Corte, pur rigettando il ricorso di legittimità dei ritardi e della rateizzazione, nei capoversi conclusivi della Sentenza indica: *"[...] Questa Corte non può esimersi dal segnalare al Parlamento l'urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell'ambito di una organica revisione dell'intera materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare. La disciplina che ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro ha smarrito un orizzonte temporale definito e l'iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l'aveva giustificata. Con particolare riferimento ai casi in cui sono raggiunti i limiti di età e di servizio, la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità di fine rapporto, conquistate «attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa» (Sentenza n. 106 del 1996, punto 2.1 del Considerato in diritto), rischia di essere compromessa, in contrasto con i principi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana"*.

È chiaro quindi l'invito al Legislatore ordinario a riordinare e riequilibrare la materia.

La successiva Sentenza 130/2023 tratta il caso dell'accesso al TFR di un lavoratore pubblico che si pensiona per raggiunti limiti di età o di anzianità (di servizio). A parità di esito di rigetto del ricorso, confrontando le argomentazioni della precedente pronuncia, resta sostanzialmente uno solo il motivo a giustificare il rigetto: la rilevanza della spesa per TFR sugli equilibri di finanza pubblica al centro del primo e del quinto comma dell'articolo 81 della Costituzione.

Nella sentenza si evidenzia che *"La lesione delle garanzie costituzionali determinata dal differimento della corresponsione delle prestazioni [...] esige un intervento riformatore prioritario, che contempererà l'indifferibilità della *reductio ad legitimitatem* con la necessità di inscrivere la spesa da essa comportata in un organico disegno finanziario"*. *"La discrezionalità di cui gode il Legislatore nel determinare i mezzi e le modalità di attuazione di una riforma siffatta deve, tuttavia, ritenersi temporalmente limitata"*. *"Questa Corte deve evidenziare, come in altre*



Deliberazione di Giunta camerale

analoghe occasioni, che non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine ai gravi problemi individuati".

La sentenza ha quindi confermato l'incostituzionalità del differimento del TFS affermando che *"contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, di cui tali prestazioni costituiscono una componente; principio che si sostanzia non solo nella congruità dell'ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione"*, mentre la rateizzazione *"aggrava il vulnus"*.

Con il presente provvedimento, anche alla luce delle recenti sentenze della Corte Costituzionale, si prevede la modifica dell'art. 4 dei *"Criteri per anticipazioni sull'indennità di anzianità maturata dal lavoratore dipendente"* con riferimento al conteggio degli interessi. La modifica prevede la corresponsione, da parte del dipendente, degli interessi sull'anticipazione dell'indennità di anzianità fino alla data di cessazione del servizio, escludendo quindi il conteggio degli stessi nel periodo intercorrente dalla data di cessazione dal servizio all'erogazione stabilita per legge delle rate dell'indennità. La modifica sarà applicata ai dipendenti che non sono ancora cessati dal servizio. Resta invece il conteggio degli interessi per il personale già cessato dal servizio ed al quale sia stata già erogata la 1^a rata dell'Indennità di Anzianità (art. 9 -Disposizioni finali).

È stato integrato anche l'art. 5 – Restituzione del prestito in caso di mobilità verso altri Enti – per garantire parità di trattamento al personale in mobilità tra le Camere di commercio.

La Giunta deve pertanto approvare la parziale modifica dei criteri operativi e di dettaglio per l'erogazione degli anticipi sull'indennità di fine servizio maturata dai dipendenti assunti prima del 01.01.2001. Restano definiti i punti già presenti nell'allegato alla deliberazione di Giunta n. 8/2023 in particolare:

- i documenti da presentare per la richiesta dell'anticipo;
- i casi in cui possono essere concesse anticipazioni in forma di prestito sull'indennità di anzianità;
- l'ammontare massimo del prestito;
- i termini per la liquidazione;
- il pagamento degli interessi e la modalità di rimborso con le modifiche approvate con il presente provvedimento;
- la restituzione del prestito in caso di mobilità verso altri Enti.

Il documento allegato n. 1 contiene la parziale modifica dei criteri di erogazione dell'anticipazione sull'indennità di anzianità per i dipendenti anche di ruolo dirigenziale.

LA GIUNTA



Deliberazione di Giunta camerale

UDITA la Relazione del Segretario Generale;

VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la Legge n. 580/93 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto della Camera di commercio di Treviso - Belluno vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare nelle norme che stabiliscono le competenze degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e dei Servizi vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" ed in particolare l'articolo 13 che disciplina le modalità di gestione del budget direzionale;

RICHIAMATO l'Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 20 dell'8 luglio 2024, recante in allegato la struttura organizzativa adottata dall'Ente a seguito dell'ultima modifica degli assetti organizzativi, con l'indicazione dei dirigenti e dei loro collaboratori responsabili di ciascuna Area funzionale, Settore, Ufficio, Unità operativa;

VISTO il Decreto Interministeriale del 12.07.1982 recante disposizioni sul trattamento giuridico-economico del personale camerale;

RICHIAMATO l'art. 77 del Decreto Interministeriale 12.7.1982 che dispone in merito dell'indennità di anzianità per coloro che sono stati assunti prima del 31.12.2000;

VISTO in particolare l'art. 85 del Regolamento-tipo per il personale camerale, approvato con decreto interministeriale 12 luglio 1982, come modificato dal D.M. 20 aprile 1995, n. 245, che fissa i criteri per le richieste di anticipazione sull'indennità di anzianità del personale assunto prima del 31.12.2000;

PRESO ATTO di quanto contenuto nelle Sentenze 159/2019 e 130/2023 della Corte Costituzionale;



Deliberazione di Giunta camerale

CONSIDERATO che le motivazioni per le quali il dipendente può richiedere l'anticipazione della propria indennità di anzianità sono ritenute degne di tutela e valorizzano le iniziative per il sostegno del reddito delle famiglie ed il benessere psico-fisico dei dipendenti, promuovendo la partecipazione condivisa tra dipendenti e datore di lavoro;

RITENUTO necessario modificare parzialmente i criteri per la disciplina di dettaglio relativa alle modalità operative di gestione delle anticipazioni da concedere ai dipendenti anche di ruolo dirigenziale;

ATTESO che il presente provvedimento si collega all'ambito strategico 3 "Competitività dell'Ente" e, nello specifico, all'obiettivo strategico 3.4 "Acquisizione e gestione delle risorse (umane/finanziarie/strumentali) in chiave economica e di efficacia" del Programma pluriennale 2021 – 2026 (approvato con delibera del Consiglio n. 14 del 27.10.2021);

ESAMINATO e condiviso il documento allegato n. 1 al provvedimento;

PRESO ATTO che la Responsabile del Settore Risorse Umane ha valutato le condizioni di ammissibilità, i presupposti e la correttezza istruttoria del presente provvedimento;

CON VOTO palesemente espresso, all'unanimità dei votanti,

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al documento allegato dal titolo "*Criteri per anticipazioni sull'indennità di anzianità maturata dal lavoratore dipendente*";
2. di dare mandato al Settore "*Sviluppo ed organizzazione delle risorse umane, relazioni sindacali, formazione, stipendi*" ed al Settore "*Gestione delle risorse economico – finanziarie e partecipazioni camerali*" per gli atti conseguenti e successivi al presente provvedimento.

IL SEGRETARIO
Romano Tiozzo "Pagio"

IL PRESIDENTE
Mario Pozza

Il presente atto è un documento informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole tecniche pubblicate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale – Decreto legislativo n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati nel sito dell'AgID -

Deliberazione di Giunta camerale

Agenzia per l'Italia Digitale). In caso di stampa cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.